



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO

COMPENSIVO DI OCCHIOBELLO

"Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria ad indirizzo musicale"

Via M.L.King 3 - 45030-OCCHIOBELLO-RO- Tel. 0425 -762914/757513

E-mail: roic803002@istruzione.it - roic803002@pec.istruzione.it

Web www.ic-occhiobello.edu.it C.F.91005210298 - C.M. ROIC803002

All'Albo on Line
Al Sito Web
Sez. Amministrazione
Trasparente

LINEE GUIDA: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E ATTIVITÀ DI PRESTAZIONI OCCASIONALI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/01 c. 7 "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza", ovvero dal Dirigente scolastico.

Ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

esercitare attività commerciale, industriale o professionale;

accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;

accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni, che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Va precisato, inoltre, quanto riportato nella Nota MIUR Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, che chiarisce che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., E Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.
- Si ribadisce, quindi, che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art. 53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:
 - ❖ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003409 - 21/02/2026 - VII - I



COMPENSIVO DI OCCHIOBELLO

"Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria ad indirizzo musicale"

Via M.L.King 3 - 45030-OCCHIOBELLO-RO- Tel. 0425 -762914/757513

E-mail: roic803002@istruzione.it - roic803002@pec.istruzione.it

Web www.ic-occhiobello.edu.it C.F.91005210298 - C.M. ROIC803002

- ❖ utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; - partecipazione a convegni e seminari;
- ❖ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- ❖ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- ❖ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Si ricorda, inoltre, per quanto riguarda le lezioni private, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività, utilizzando i moduli allegati alla presente circolare. Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato con firma autografa, deve essere inviato via e-mail alla Segreteria all'indirizzo roic803002@istruzione.it.

RIEPILOGO FINALE: l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- nuovamente qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.
- La presente comunicazione, pubblicata sul sito web- albo on line, vale come notifica a tutti gli interessati.

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giuliana Cardelli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa